



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

### PROGETTO

“Aqua Drugs 2013-2014”

Tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via dei Laterani, 34 – 00184 Roma - rappresentato dal Capo del Dipartimento dott. Giovanni Serpelloni (di seguito denominato Dipartimento)

E

l'Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” IRCCS di Milano (C.F. e P. IVA 03254210150) con sede in Via Giuseppe La Masa 19, 20156 Milano, rappresentato nella persona del Direttore, Prof. Silvio Garattini (di seguito denominato Istituto)

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’art. 7, comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio determina, con proprio decreto, le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati;

**VISTO** il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

**VISTO** il D.P.C.M. 29 ottobre 2009 recante l'istituzione del Dipartimento per le Politiche Antidroga registrato alla Corte dei conti in data 17 novembre 2009 - Reg. n. 10 – Fog. n.62;

**VISTO** il Decreto del 31 dicembre 2009 recante l'organizzazione interna del "Dipartimento per le Politiche Antidroga", registrato alla Corte dei conti in data 15 marzo 2010 Reg. n. 2, Fog. n. 325

f

**VISTO** il D.P.C.M. 22 novembre 2010 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 recante nomina del Professor Andrea Riccardi a Ministro senza portafoglio registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011 – Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - registro n.1, foglio n. 206;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2011 recante il conferimento al Ministro senza portafoglio professore Andrea Riccardi dell'incarico per la cooperazione internazionale e l'integrazione registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011 – Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - registro n.1, foglio n. 207;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2012 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2013;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 ottobre 2012 – recante "Ordinamento delle Strutture Generali" registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2012 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - registro n. 9, foglio n. 313;

**VISTO** il Decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Prof. Andrea Riccardi del 20 novembre 2012 recante l'organizzazione interna del "Dipartimento per le Politiche Antidroga" e in corso di registrazione alla Corte dei conti;

**PRESO ATTO** che, alla luce di quanto disposto dalla Circolare prot. 6598 del 09.03.2010, il Progetto Aqua Drugs pone in essere l'attuazione di un interesse pubblico effettivamente condotto in comune tra l'Istituto e l'Istituto, che entrambi hanno l'obbligo di perseguire, secondo le proprie rispettive finalità istituzionali;

**PRESO ATTO** della sussistenza di una effettiva e reale divisione dei compiti tra le parti, desumibile dal progetto che costituisce parte integrante del presente accordo di collaborazione;

**PRESO ATTO** del fatto che i movimenti finanziari concordati si configurano quale esclusivo ristoro delle spese realmente sostenute, con esclusione quindi della realizzazione di qualsivoglia profitto da parte Istituto;

**PRESO ATTO** del fatto che l'affidamento del progetto Aqua Drugs e la collaborazione con l'Istituto non costituisce pertanto appalto di servizi.

### **Premesso**

che la direttiva per l'azione amministrativa e gestione del Dipartimento per le Politiche Antidroga prevede tra gli obiettivi strategici anche quello di incrementare programmi ed azioni che riorientino le politiche, i sistemi e le organizzazioni di settore verso strategie preventive concrete del consumo di sostanze stupefacenti e dell'abuso alcolico;

che l'uso di sostanze stupefacenti è un fenomeno diffuso a livello nazionale, ma è difficile stabilire con sicurezza quali sono le sostanze effettivamente utilizzate dalla popolazione e le quantità consumate e seguirne le variazioni nel tempo. A questo proposito i dati epidemiologici a disposizione, basati su questionari e interviste alla popolazione, forniscono risultati talora dubbi e frequentemente poco aggiornati;

che il gruppo di lavoro dell'Istituto Mario Negri di Milano ha sviluppato e proposto alla comunità scientifica un metodo alternativo per la stima dei consumi di droghe nella popolazione, non più basato su fattori soggettivi ma fondato su riscontri oggettivi. Il metodo utilizza una nota caratteristica di queste sostanze: una droga, dopo essere stata consumata, viene in parte escreta come tale o come metabolita/i con le urine del consumatore. Le urine, assieme alle acque fognarie, raggiungono i depuratori urbani dove le acque possono venire campionate e i residui delle droghe venire misurati. Le concentrazioni ottenute, consentono di risalire al consumo cumulativo di droghe da parte della popolazione servita dal depuratore. Il metodo consente quindi di fare un test collettivo delle urine agli abitanti di una città;

che pertanto il metodo consente invece di effettuare valutazioni basate su evidenze oggettive ed in tempo reale. Il metodo si basa sulla misurazione delle sostanze d'abuso e dei loro metaboliti urinari nelle acque reflue dei depuratori municipali. Infatti, nelle urine degli utilizzatori permangono tracce delle droghe consumate e dei loro metaboliti. Queste sostanze, eliminate con le urine, confluiscono nelle acque di scarico dei depuratori urbani ove possono essere misurati. Con questo metodo è possibile quindi risalire al tipo e alla quantità di sostanze collettivamente consumate dalle popolazioni servite dai depuratori sotto esame;

che un precedente studio pilota (AQUA DRUGS Pilota), promosso dal DPA e condotto dall'Istituto "Mario Negri" nel 2010, ha verificato la possibilità di applicare tale approccio allo studio del consumo di sostanze stupefacenti nella popolazione italiana. Nel corso di questo studio sono state identificate otto città maggiori. I consumi di sostanze in tali città sono stati studiati sia a livello della popolazione generale che della popolazione scolastica per una settimana, mediante campionamenti di acque reflue in ingresso ai principali depuratori urbani e ai collettori in uscita di edifici scolastici di istruzione superiore;

che lo studio pilota ha quindi dimostrato la possibilità di ottenere in questo modo dati sensibili "evidence-based" sui consumi delle principali sostanze stupefacenti (cocaina, amfetamina, ecstasy, metamfetamina, eroina e cannabis) e di poter ottenere informazioni sulla diffusione di nuove sostanze sia nella popolazione generale che in quella scolastica;

che lo studio operativo successivamente condotto (AQUA DRUGS 2011-2012) ha quindi prodotto importanti risultati monitorando i consumi di queste sostanze per la durata di due anni. Nel corso di questo studio le valutazioni sono state estese a 17 città e a 3 scuole, equamente distribuite e rappresentative dell'intero territorio nazionale, e le sostanze analizzate sono state estese ad includere nuove sostanze, in particolare ketamina e mefedrone;

che è importante evidenziare che tale metodo oltre alla complementarità con i metodi tradizionali possiede altri vantaggi come la potenzialità di monitoraggio dei consumi "in continuo" e "in tempo reale". Le stime di consumo ottenute consentono di individuare in tempo reale le nuove tendenze di utilizzo delle sostanze stupefacenti, sviluppando sistemi di allerta rapidi, e di verificare direttamente l'efficacia dei programmi di prevenzione messi in atto;

che il Dipartimento per le Politiche Antidroga intende promuovere e realizzare il Progetto "Aqua Drugs 2013-2014 - Stima del consumo di sostanze stupefacenti nella

popolazione mediante analisi delle acque reflue. Studio dei trend di consumo e della comparsa di nuove sostanze mediante una rete di rilevamento nazionale”;

che l'obiettivo del progetto è quello di proseguire l'attività della rete di rilevamento nazionale, ottenendo dati qualitativi e quantitativi di utilizzo delle sostanze stupefacenti sotto esame, con lo scopo di monitorare i trend di consumo nella popolazione italiana delle droghe "maggiori" (cocaina, amfetamina, ecstasy, metamfetamina, eroina e cannabis), verificare l'eventuale consolidarsi del consumo delle "nuove" sostanze precedentemente identificate (ketamina e mefedrone), identificare la comparsa di altre nuove eventuali sostanze d'abuso e valutare la loro effettiva diffusione nella popolazione. Allo scopo di effettuare confronti e monitorare i trend temporali, lo studio verrà effettuato sulle medesime 17 città e 3 edifici scolastici che sono stati oggetto di studio nel precedente progetto AQUA DRUGS 2011-2012;

che in particolare verranno realizzati i seguenti sotto obiettivi specifici:

- Consolidare il network sperimentale del progetto AQUAD DRUGS 2011-2012, comprendente centri che già fanno parte della rete utilizzata per le indagini epidemiologiche GPS e SPS
- Formare i responsabili operativi dei punti di prelievo sulle procedure di acquisizione dei campioni di acque reflue.
- Raccogliere i campioni ed inviarli al laboratorio di analisi
- Analizzare i campioni di acque reflue raccolti
- Elaborare i dati e predisporre il report di ricerca

che pertanto l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri è stato individuato quale Ente affidatario per la realizzazione del sopracitato progetto "Aqua Drugs 2013-2014 - Stima del consumo di sostanze stupefacenti nella popolazione mediante analisi delle acque reflue. Studio dei trend di consumo e della comparsa di nuove sostanze mediante una rete di rilevamento nazionale" (in allegato come parte integrante del presente Accordo di Collaborazione);

## **SI CONVIENE E SI STIPULA**

### **QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto dell'Accordo di Collaborazione**

Il Dipartimento per le Politiche Antidroga incarica l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCS di Milano di realizzare il progetto citato nelle premesse, che viene allegato al presente Accordo di Collaborazione e ne costituisce parte integrante.

#### **Art. 2**

### **Efficacia - Durata – Proroga - Estensione**

1. L'Accordo di Collaborazione è efficace a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione all'Istituto da parte del Dipartimento di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo di Collaborazione da parte degli Organi di controllo e del relativo decreto di impegno della spesa.
2. Conseguentemente l'Istituto inizierà l'attività di progetto secondo le modalità in esso contenute ed oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dando formale comunicazione di "avvio attività".
3. L'Istituto comunicherà all'inizio dell'attività al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, della delibera CIPE n. 143 del 27/12/2003 e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Unico del Progetto (uno o più) relativo al presente Accordo di Collaborazione.
4. Pertanto, la data di inizio del progetto, al fine di calcolare la data precisa di fine progetto, in base alla durata prevista, sarà quella riportata dalla lettera di comunicazione di "avvio attività" di cui sopra inviata dall'Istituto al Dipartimento, comunque non oltre i 30 giorni successivi alla lettera di notifica del Dipartimento all'Istituto dell'avvenuta registrazione dell'approvazione dell'Accordo di Collaborazione da parte degli organi di controllo di cui al punto 1.
5. La mancata comunicazione formale di "avvio attività" costituirà motivo di invalidazione ed annullamento del presente Accordo di Collaborazione.
6. L'Accordo di Collaborazione prevede il finanziamento di 12 mesi di attività, salvo proroghe, la concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità ad esclusivo giudizio del Dipartimento potrà avvenire, comunque, fermo restando la quota totale del finanziamento.
7. La richiesta di proroga per essere considerata valida dovrà essere formulata dall'Istituto entro 30 giorni dal termine del progetto.
8. E' facoltà del Dipartimento concedere apposite proroghe, previa formale e motivata richiesta da parte dell'Istituto e approvazione formale trasmessa mediante lettera A/R da parte di questo Dipartimento in caso di accoglimento della richiesta.
9. Nella richiesta della proroga in caso di mancata risposta non potrà essere fatto valere il tacito assenso.
10. L'Accordo di Collaborazione prevede alla conclusione delle attività una possibile estensione della stessa e rifinanziamento sulla base della valutazione positiva del

Dipartimento Politiche Antidroga dei risultati raggiunti e previa verifica di esistenza di disponibilità finanziaria in sede di bilancio di previsione.

### **Art. 3**

#### **Modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività**

1. Le attività di cui al presente Accordo di Collaborazione verranno realizzate secondo quanto previsto nel progetto allegato – parte integrante del presente Accordo di Collaborazione - nel rispetto degli obiettivi, dei metodi e dei tempi predichiarati e verranno affidate al Dott. Ettore Zuccato, responsabile operativo del progetto per l'Istituto.
2. Il Dipartimento si potrà avvalere di un apposito Gruppo di lavoro per il coordinamento e la valutazione della puntuale realizzazione del progetto e potrà inoltre intraprendere nei confronti dell'Istituto ogni iniziativa ritenuta utile e valida a tal fine.
3. I componenti del Gruppo di lavoro vengono definiti dal Capo Dipartimento per le politiche antidroga e tale Gruppo avrà anche la finalità di verificare l'andamento delle attività di progetto e la congruità delle spese sostenute, tale Gruppo riferisce direttamente al Capo Dipartimento o suo delegato.
4. Il funzionamento del Gruppo non prevede particolari oneri a carico delle Amministrazioni ma laddove esistenti, saranno a carico del progetto.
5. Il Dipartimento e l'Istituto intraprendono ogni iniziativa utile per il monitoraggio delle attività realizzate e per la conseguente valutazione delle stesse, secondo il piano di valutazione previsto dal progetto, le indicazioni del Capo Dipartimento o suo delegato e quanto sopra riportato.
6. L'Istituto consentirà e agevererà le attività di valutazione e controllo costituendo questo, vincolo per il mantenimento della collaborazione.
7. Il gruppo di ricerca dell'Istituto garantirà la partecipazione e la presenza di un proprio rappresentante all'interno del gruppo di coordinamento del network nazionale di ricerca sulle dipendenze presso il Dipartimento Politiche Antidroga, che verrà convocato dal Capo Dipartimento e all'interno del quale verranno anche affrontate valutazioni in progress delle attività svolte.
8. L'Istituto garantirà la presenza ad un eventuale workshop annuale organizzato dal Dipartimento per la presentazione dei risultati in sede scientifica.

### **Art. 4**

### **Oneri finanziari**

L'onere finanziario per la realizzazione del progetto è a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 "Politiche antidroga"– cap. 786 - per una somma omnicomprensiva pari ad € 170.000,00.

### **Art. 5**

#### **Modalità di erogazione del finanziamento**

1. Per le attività di cui all'articolo 1 del presente Accordo di Collaborazione e relativamente al progetto allegato è stabilito a favore dell'Istituto un finanziamento omnicomprensivo di € 170.000,00 per sostenere le spese di realizzazione così come previste e riportate nel piano finanziario del progetto; tale finanziamento sarà erogato previa disponibilità di cassa con le seguenti modalità:
  - a. un importo pari al 50% del finanziamento complessivo di cui al comma 1 verrà erogato dopo la registrazione da parte degli organi di controllo del decreto di approvazione del presente Accordo di Collaborazione e del relativo impegno di spesa e il ricevimento della lettera di "avvio attività" di cui all'art. 2 comma 2;
  - b. un importo pari al 40% del finanziamento verrà erogato a fronte della valutazione positiva da parte del Dipartimento dei risultati raggiunti e della rendicontazione finanziaria relativa alla prima tranche del finanziamento che dovrà dimostrare l'effettiva spesa sostenuta e il completo utilizzo della stessa;
  - c. il restante 10% del finanziamento verrà erogato dopo la presentazione della rendicontazione finale di risultato e della rendicontazione finanziaria finale e a fronte della valutazione positiva da parte del Dipartimento.
2. Il finanziamento è concesso all'Istituto al fine di rimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 6 corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc) in copia conforme, al fine di poterne verificare l'effettivo sostenimento nonché la concordanza tra il finanziamento assegnato e le spese sostenute.
3. Gli acquisti e le spese possono essere legittimati per beni e servizi esclusivamente inerenti alle attività di progetto secondo la normativa vigente di settore e comunque secondo quanto previsto nel progetto.
4. L'attività non si connota, quindi, in alcun modo come attività di impresa o cessione di prestazione di forniture all'Istituto.

1. I pagamenti, ad eccezione di quello di cui al comma 1 lettera a. prima tranne, saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Istituto e contestuale invio di rendicontazione di risultato e finanziaria relativa al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività poste in essere nel periodo di riferimento, mediante accredito della somma sul c/c n. 000008816112 presso Banca Intesa San Paolo, ABI 03069 CAB 09400 IBAN IT12D0306909400000008816112 - presso la filiale 1876 Milano Sede, Via Verdi n.8, 20121 Milano. Tale richiesta dovrà essere intestata ed inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga – Via dei Laterani 34 - 00184 Roma.
5. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.
6. Laddove dovessero verificarsi economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto le risorse finanziarie residue potranno essere utilizzate, previa autorizzazione formale del Dipartimento secondo modalità ed obiettivi sempre inerenti al tema del presente Accordo di Collaborazione che verranno individuati dal Dipartimento anche su proposta dell'Istituto e potranno essere oggetto di una eventuale estensione temporale del progetto.

## **Art. 6**

### **Rendicontazione di risultato e rendicontazione finanziaria**

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'Istituto entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato in progress (stato di avanzamento delle attività progettuali) ed una rendicontazione finanziaria sulle spese effettivamente sostenute, pena la sospensione del presente Accordo di Collaborazione.
2. Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata in formato elettronico elaborabile e contemporaneamente in formato cartaceo sottoscritto e siglato in ogni sua parte mediante raccomandata a/r.
3. Le rendicontazioni dei risultati dovranno essere fornite utilizzando il formato del progetto presentato ed approvato e, nello specifico, dovranno essere utilizzati e riportati gli stessi obiettivi, indicatori predichiarati nel progetto, evidenziando i risultati raggiunti con quanto previsto ed elencato nel progetto originale. La rendicontazione finanziaria dovrà essere redatta sul formato standard fornito da questo Dipartimento (come da allegato).



4. Durante lo svolgimento delle attività progettuali previste nel presente Accordo di Collaborazione potranno essere apportati adattamenti al progetto ed al piano finanziario esclusivamente se preautorizzati dal Dipartimento e fermo restando l'importo complessivo anche a condizione, che gli stessi migliorino l'utilizzo complessivo del budget di progetto. Gli adattamenti possono essere richiesti a firma del legale rappresentante dell'Istituto e firmatario del presente Accordo di Collaborazione e sono sottoposti, per il recepimento e la messa in opera da parte dell'Istituto all'assenso – esplicito e formale - del Dipartimento.
5. Entro trenta giorni successivi la scadenza delle attività progettuali, l'Istituto trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato finale, nelle forme pattuite, ed una rendicontazione finanziaria in duplice copia delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, pena la sospensione del presente Accordo di Collaborazione e recupero delle somme erogate.

## **Art. 7**

### **Norme regolatrici dell'Accordo di Collaborazione**

1. L'esecuzione dell'Accordo di Collaborazione è regolata dalle clausole del presente atto, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di contabilità pubblica, nonché dalle altre disposizioni regolanti l'attività convenzionale della Pubblica amministrazione.
2. I risultati prodotti dalle attività del presente Accordo di Collaborazione saranno di esclusiva proprietà del Dipartimento fermo restando un diritto gratuito, previa autorizzazione formale, di utilizzo da parte dell'Istituto, senza limiti di tempo e di territorio per i suddetti risultati, per scopi di ricerca e di didattica, senza ciò dia diritto all'Istituto di acquisire ulteriori diritti di proprietà, oltre quelli previsti dal presente Accordo di Collaborazione. E' escluso all'Istituto l'utilizzo dei prodotti e dei risultati del progetto per finalità commerciali (dirette o indirette). Oltre a questo è escluso all'Istituto, salvo autorizzazione formale, l'uso dei dati in contesti istituzionali (nazionali e/o internazionali) dove si svolgano attività a cui è chiamato a partecipare per il Dipartimento l'Istituto in virtù dei propri ruoli e compiti istituzionali. Eventuali pubblicazioni o eventi di tipo congressuali in relazione all'attività di progetto dovranno, pertanto, prevedere previa formale autorizzazione la seguente dicitura "Attività/progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri" associata al logo del DPA.



3. Il Dipartimento potrà disporre degli elaborati di cui all'articolo 9 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto e quanto si riterrà utile e necessario.
4. I dati e gli archivi elettronici generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno messi a disposizione da parte dell'Istituto del Dipartimento per le Politiche Antidroga fin dall'inizio dello svolgimento delle attività e consegnati in copia elettronica, integrale, prevedendo l'accesso totale al data base che sarà accessibile - tramite password: la fornitura dovrà essere completa anche delle eventuali routine di elaborazione utilizzate. I dati potranno essere inseriti e pubblicati in appositi spazi del sito web del Dipartimento per le Politiche Antidroga nonché sui portali informativi contro le droghe per utilizzo a scopo di studi e ricerca di organizzazioni ed enti accreditati ed autorizzati a tale scopo dal Dipartimento.

## **Art. 8**

### **Esiti del Progetto e pubblicazioni**

1. L'Istituto dovrà oltre ai rapporti di attività e finanziari consegnare un rapporto tecnico esplicitante in maniera compiuta e dettagliata i risultati del progetto mediante un formato che preveda l'esposizione di tali dati attraverso specifiche tabelle numerate, accompagnate da idonei grafici numerati e descritti con commento tecnico. Il formato editoriale dovrà essere quello utilizzato per la Relazione al parlamento 2010. Il rapporto dovrà essere consegnato in formato cartaceo rilegato a spirale in cinque copie oltre che in formato elettronico (Standard Word 2003 e non PDF) e corredato da file di diapositive (Standard in Power Point 2003) di tutte le tabelle e i grafici in formato modificabile (non immagine).
2. La struttura logica di tale rapporto dovrà essere preconcordata con il Dipartimento, prevedendo inoltre la possibilità di almeno tre revisioni di bozze del report finale prima della formulazione del giudizio di idoneità da parte del Dipartimento. Tale giudizio sarà indispensabile per poter procedere con la liquidazione dei finanziamenti a saldo delle quote previste.
3. Gli elaborati di cui al presente Accordo di Collaborazione sono di esclusiva proprietà del Dipartimento per le Politiche Antidroga. L'Istituto potrà utilizzare tali dati previa autorizzazione formale del Dipartimento per le Politiche Antidroga.



## **Art. 9**

### **Diffusione dei dati e dei risultati**

1. I dati e i risultati del progetto, anche in forma parziale, non potranno essere oggetto di comunicazione mediatica con diffusione a mezzo stampa, televisione, radio o via internet in qualsiasi forma da parte dell'Istituto. Tale divieto è previsto anche per la cessione a terzi di tali dati e informazioni, non preventivamente e formalmente autorizzati dal Dipartimento, ivi comprese organizzazioni e rappresentanze politiche o amministrazioni pubbliche. La diffusione dei dati e delle informazioni del progetto è compito esclusivo ed istituzionale del Dipartimento o suo delegato.

## **Art. 10**

### **Responsabilità**

1. Il Dipartimento non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività per realizzare il progetto da parte dell'Istituto.
2. La Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano sorgere in connessione ad azioni che comportino responsabilità dirette di una delle Parti stesse verso terzi.
3. La Parti si impegnano ad osservare pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i. in quanto applicabile.

## **Art. 11**

### **Recesso, risoluzione e penalità**

1. Il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, corrispondendo all'Istituto le spese documentalmente già sostenute o impegnate e non revocabili ma solo a fronte dell'esistenza di un titolo giudicato idoneo dal Dipartimento in relazione al presente Accordo di Collaborazione, con rinuncia da parte dell'Istituto ad altro compenso a qualsiasi titolo o ragione.
2. In caso di mancato rispetto del termine temporale di ultimazione delle attività previste per cause imputabili all'Istituto, verrà applicata una penale corrispondente all'1% del finanziamento totale del progetto, per ogni giorno di ritardo, salvo l'esistenza di regolari proroghe.
3. Il presente Accordo di Collaborazione si rescinde: per mancata comunicazione formale di "avvio attività", per inadempienza o non realizzazione degli obiettivi nei modi e nei tempi previsti dal progetto, per mancata o presentazione di non idonea e

completa documentazione di rendicontazione secondo quanto riportato dal presente Accordo di Collaborazione e nel progetto allegato, per non congruo utilizzo dei finanziamenti secondo quanto previsto dall'art. 5 e dall' art. 6. Il Dipartimento invierà formale nota di contestazione motivata all'Istituto a cui dovrà seguire, entro e non oltre 15 giorni, una risposta formale. Dopo tale termine, se non si arriverà ad una conciliazione e non saranno prontamente rimosse le cause dell'inadempienza e colmate le eventuali omissioni, il Dipartimento potrà rescindere il presente Accordo di Collaborazione ottenendo la restituzione immediata degli eventuali finanziamenti residui salvo le spese già sostenute e giustificate dalle azioni ed attività, considerate valide dal Dipartimento ai fini progettuali, fino a quel momento eseguite.

## **Art. 12**

### **Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità del presente Accordo di Collaborazione, il foro competente è quello di Roma.

Il presente Accordo di Collaborazione è formato da n. 12 articoli e n.12 pagine.

Il presente Accordo di Collaborazione e l'allegato progetto, che ne costituisce parte integrante, saranno trasmessi al competente organo di controllo.

**Dipartimento per le Politiche Antidroga**

*Il Capo del Dipartimento*

*Dott. Giovanni Serpelloni*

L'Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" IRCS di Milano

*Il Direttore*

Prof. Silvio Garattini

